

**ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA  
SOVRAINDEBITAMENTO FORENSE DI ROMA**

Accreditato in data 1 aprile 2016 al n. 33 – Ministero della Giustizia  
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma – Piazza Cavour – 1° piano – Ufficio Protocollo –  
00193 Roma

\*\*\*

**GESTORE INCARICATO: AVV. GABRIELE COLASANTI**  
**TEL. 06.90400398 -PEC: gabrielecolasanti@ordineavvocatiroma.org**

---

**ECC.MO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**

**Relazione particolareggiata**

**Dell'Organismo di Composizione della Crisi**

**Connessa al ricorso per l'apertura della procedura di Ristrutturazione**

**dei Debiti del Consumatore**

**(Art. 67 e segg. D. Lgs. 14/2019)**

PROCEDIMENTO

PROT. N. 111/22 DELL'O.C.C. FORENSE DI ROMA

(ISTANZA PROT. N. 23801/2022)

\*\*\*

**Debitore:** Romina ANGELILLI nata il 30/10/1971 a Roma e residente a Roma in Via  
[REDACTED] professione "cuoca di cucina", segnatamente cuoca addetta alle  
mense scolastiche, qualifica di operaia, **rappresentata e difesa dall'Avv. Federica  
Bucciarelli**, del Foro di Roma, con studio in Roma, Via Salaria n. 195 sc. 4 int. 3, Tel.  
06.8558103 – PEC: federicabucciarelli@ordineavvocatiroma.org

**Gestore della crisi nominato dall'OCC Forense di Roma: Avv. Gabriele Colasanti**,  
C.F. CLSGRL88C04F839M, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Roma al n. A48508,  
con studio in Roma, Via m. Dalmonte n. 54-54A, Tel. 0690400398 – PEC:  
gabrielecolasanti@ordineavvocatiroma.org

Ill.mo Giudice del Tribunale di Roma,

il sottoscritto Avv. Gabriele Colasanti, C.F. CLSGRL88C04F839M, iscritto all'Ordine  
degli Avvocati di Roma (tessera n. A48508), con studio in Roma, Via m. Dalmonte n.  
54-54A, Tel. 0690400398 nella sua qualità di Gestore della Crisi del procedimento sopra  
individuato,

**PREMESSO CHE**

- con istanza del 5.12.2022 prot.n. 23801/22, la Sig.ra Romina ANGELILLI nata il 30/10/1971 a Roma ed ivi residente a in Via [REDACTED] rappresentata e difesa dall'Avv. Federica Bucciarelli, del Foro di Roma, d'ora in poi anche denominata, per brevità "debitrice" o "istante", chiedeva all' O.C.C. Forense di Roma di nominare un Gestore della Crisi avente i requisiti previsti dalla legge, al fine di accedere alla procedura di "Ristrutturazione dei debiti del consumatore", ai sensi dell'art. 67 e seguenti del D.Lgv. n. 14/2019;
- Il referente dell'O.C.C. Forense di Roma, Avv. Fabrizio Pacileo, procedeva a nominare quale Gestori della Crisi nel procedimento sopra individuato lo scrivente Avv. Gabriele Colasanti che accettava l'incarico in data 14.12.2022 (Doc. 1);
- vista l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 14/2019 (c.d. Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, in breve "CCII" in data **15 luglio 2022** poiché l'istanza è di data successiva all'entrata in vigore della predetta norma la presente relazione è stata predisposta in conformità alla nuova normativa (D.Lgs. n. 14/2019);

**PREMESSO CHE:**

- L'istante ANGELILLI Romina, come ha dichiarato nella sua istanza all'OCC, versa in una situazione di sovraindebitamento, così come precedentemente definita dall'art. 6, co.2 L. 3/2012, ed oggi definita all'art. 2, comma 1, lett. c) del CCII, versando in stato di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed i mezzi per farvi fronte, e non riuscendo ad adempiervi puntualmente;
- **Si ravvisa in capo all'istante la qualità di consumatore** (Art. 2, c. 1 lett. e, art. 65 c. 1) in quanto come recita l'art. 2 lett. e) del CCII la situazione debitoria sottoposta al vaglio dall'istante risulta estranea a scopi professionali e/o imprenditoriali sia in forma individuale sia in forma collettiva, quindi, dal lato soggettivo le obbligazioni a suo carico sono state assunte per scopi consumeristici, estranei a qualsiasi attività imprenditoriale e/o professionale. A riprova di quanto sopra l'analisi qualitativa dei debiti non lascia spazio ad altre interpretazioni: la stessa è soggetto qualificabile come "consumatore", e la stessa non è connessa nemmeno indirettamente ad attività d'impresa o professionale.

- La ricorrente, inoltre, non ha mai goduto dell'esdebitazione né ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode
- La sig.ra ANGELILLI sebbene, come da visura presso CCIAA allegata (Doc. 2), rivesta la qualità di unica socia della srls "ROMINA ANGELILLI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA" appare soggetto ammesso all'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, ai sensi dell'art. 67 CCII, in quanto deve ristrutturare unicamente debiti estranei a quelli sociali;
- Peraltro la sig.ra Angelilli risulta impiegata come lavoratrice dipendente e non risulta assoggettabile alle procedure di liquidazione giudiziale (di cui agli artt. 121 e seguenti del CCII), alla liquidazione coatta amministrativa (di cui agli artt. 293 e seguenti del CCII) o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, essendo i debiti contratti dall'istante estranei ad ogni forma di attività imprenditoriale e/o professionale;
- La debitrice dispone di un attivo patrimoniale costituito sostanzialmente da redditi da lavoro dipendente e da beni immobili di contenuto valore, come più avanti esposto in dettaglio;
- La sig.ra ANGELILLI non ha fatto ricorso negli ultimi 5 anni a procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla L. 3/2012 o procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento di cui agli artt. 65 e seguenti del CCII;
- La debitrice non ha subito, per cause a sé imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14-bis della Legge n.3/2012, ovvero artt. 70 e 72 del CCII;
- La sig.ra ANGELILLI si è impegnata a fornire il supporto e la collaborazione necessaria all' OCC ed al Gestore della crisi per la ricostruzione della situazione economica e patrimoniale;
- la debitrice non ha beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- **la genesi dello stato di sovraindebitamento in cui versano la sig.ra ANGELILLI è riconducibile alla separazione personale coniugale di cui al verbale ed omologa del Tribunale di Roma del 24.3.2018 per come, peraltro, desumibile dalla circostanza che quattro dei 5 contratti di finanziamento**

**indicati nell'elenco dei debitori prodotto dall'istante sono stati sottoscritti in data successiva al 24.3.2018.**

- Pertanto, il sottoscritto Gestore ritiene che la situazione di sovraindebitamento non sia stata determinata con colpa grave, malafede o frode.

\*\*\*\*

Tutto ciò premesso, il sottoscritto Gestore della crisi rimette la presente

## **RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA**

### **ex art. 68 D.Lgs 14/2019**

#### Sommario

1. Oggetto dell'incarico.....	5
2. Accertamento dei requisiti per l'accesso alla procedura.....	6
2.2 I fattori soggettivi di ammissibilità.....	6
2.3 I fattori oggettivi di ammissibilità.....	7
2.4 I requisiti di indipendenza del professionista incaricato.....	8
3. Cause dell'indebitamento e diligenza impiegata dal debitore.....	8
nell'assumere volontariamente le obbligazioni.....	8
3.2 Profilo patrimoniale.....	9
- Beni mobili.....	9
- Beni immobili.....	9
- Conti correnti.....	10
3.3 Profilo reddituale.....	10
3.4 Finanziamenti in corso.....	11
3.5 Debiti nei confronti di soggetti privati che non rivestono la qualità di finanziaria, banca, intermediario finanziario o assicurativo.....	11
3.6 Debiti nei confronti dell'Agenzia delle Entrate / Agenzia delle Entrate Riscossione.....	12
3.7 Spese correnti.....	13
4. Ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte.....	14
4.2 Genesi dell'attuale situazione di sovraindebitamento.....	15
4.3 Verifica dei debiti maturati.....	15
4.4 Atti dispositivi ed impugnati da terzi.....	16
5. Valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata.....	16

6. Indicazione dei costi della procedura.....	17
7. Il piano di ristrutturazione dei debiti formulato ai creditori.....	17
8. Le indicazioni previste dall'art. 67, comma 4, CCI.....	19
9. Valutazione del merito creditizio da parte del soggetto finanziatore.....	19
10. La fattibilità del Piano e giudizio di convenienza rispetto all'ipotesi liquidatoria.....	26
11. Conclusioni.....	28
12. Elenco allegati.....	30

## 1. Oggetto dell'incarico

La Sig.ra Romina ANGELILLI intende accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 CCI, pertanto, a tal fine ha richiesto all'OCC Forense di Roma la nomina di un Gestore della crisi.

Oggetto dell'incarico è, quindi, rappresentato dalla redazione della relazione dell'OCC ex art. 68, comma 2 e 3, contenente:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) la valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- d) l'indicazione presunta dei costi della procedura; nonché l'indicazione del fatto che, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore.

Il debitore subisce una situazione debitoria che non vede, oltre ai debiti verso l'Agenzia delle Entrate Riscossione indicati nel prosieguo in dettaglio, la presenza di altri creditori privilegiati.

Tenuto conto che la proposta formulata dal debitore prevede il soddisfacimento integrale dei creditori privilegiati (trattandosi di privilegi sui mobili ex artt. 2752 e 2775 c.c.), la relazione non avrà ad oggetto altresì l'attestazione del valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, ai sensi dell'art. 67, comma 4, CCI.

## 2. Accertamento dei requisiti per l'accesso alla procedura

### 2.2 I fattori soggettivi di ammissibilità

Nella relazione di accompagnamento al Decreto delegato n. 14/2019 si legge che: *"Il piano di ristrutturazione dei debiti è la procedura di composizione della crisi riservata al consumatore come definito dall'art. 2, comma 1, lettera e)..."* cosicché sulla scorta di quanto poc'anzi illustrato la ristrutturazione dei debiti del consumatore richiede la sussistenza del presupposto soggettivo della qualità di consumatore in capo all'istante nonché del presupposto oggettivo del sovraindebitamento.

Lo stesso art. 2 comma 1 alla lettera c) del D.lgs 14/2019 definisce il "consumatore" che, ai fini della CCI, deve intendersi come la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali.

Trattasi, quindi, di un presupposto soggettivo ampio che include sia la crisi sia l'insolvenza per i debitori non assoggettabili alla procedura di liquidazione giudiziale in quanto, ex art. 349 del D.lgs 14/2019, non v'è più il "fallimento" bensì la "liquidazione giudiziale.

Nel caso di specie la Sig.ra Angelilli lavora presso la ██████████ S.p.A. ed è altresì unica socia di una società a responsabilità limitata semplificata (doc. 2), espletando principalmente la mansione di cuoca presso mense scolastiche e può accedere al piano del consumatore, dal momento che la stesso assume la qualifica di debitore, persona fisica, che ha assunto obbligazioni patrimoniali per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale per come desumibile dagli stessi contratti di finanziamento.

I debiti contratti dall'istante sono stati assunti, secondo i documenti allegati dalla stessa sig.ra Angelilli, per scopi consumeristici e familiari in proprio e non nella qualità di socia e l.r.p.t. della società sub doc. 2 (visura CCIAA).

### 2.3 I fattori oggettivi di ammissibilità

Sotto il profilo oggettivo, invece, il ricorso alla procedura in discussione richiede la sussistenza del “sovraindebitamento” inteso come il perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte che determina lo stato di crisi o di insolvenza dei soggetti anzidetti.

In particolare, lo squilibrio non deve essere temporaneo ma “perdurante” ed il raffronto dei debiti deve essere effettuato sulla scorta del patrimonio “prontamente liquidabile”, ovvero quella parte del patrimonio che può in breve termine tradursi in liquidità tale da consentire l’adempimento delle obbligazioni assunte.

Mette conto di evidenziare che lo squilibrio finanziario di per sé non è sufficiente a qualificarsi come stato di sovraindebitamento, in quanto occorre che stesso determini o sia atto a determinare lo stato di insolvenza, reversibile o irreversibile.

In dottrina (Prof. Miglio) il sovraindebitamento è stato definito come una “situazione di *default* economico” derivante da uscite di entità superiore a quella delle entrate.

**Dalla documentazione versata in atti emerge che la Sig.ra ANGELILLI si trovi indubbiamente in una situazione di “default economico” perché non è in grado di fronteggiare la situazione debitoria utilizzando le proprie risorse economiche** costituite, prevalentemente, dal reddito da lavoro-dipendente che, peraltro subisce una interruzione con la chiusura dell’anno scolastico.

Invero, per come specificamente indicato nella presente relazione ed attestato dai documenti allegati, **l’ esposizione debitoria della Sig.ra Angelilli sono di entità tale che non è immaginabile una possibile risoluzione dello stato di crisi con il solo concorso della quota spendibile del suo reddito familiare, dedotto quanto necessario ad ella ed alla sua famiglia per il sostentamento quotidiano,** posto che al momento della redazione della presente relazione, le uniche risorse finanziarie immediate disponibili sono costituite dai redditi da lavoro dipendente pari a circa € 1.300 mensili.

**La debitrice rispetta le condizioni soggettive previste dall’art. 69, comma 1, CCI** secondo cui “*Il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già*”

*beneficiario dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode".*

A tal riguardo, è stato verificato che la debitrice: a) non è stata esdebitata negli ultimi 5 anni né risultano aver già beneficiato dell'esdebitazione per due volte; b) non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

#### 2.4 I requisiti di indipendenza del professionista incaricato

Il comma 9 dell'art. 15 della L. 3/2012, prevede che le funzioni di O.C.C. possano essere svolte da un professionista, con i requisiti di cui all'art. 28 della L.F.

La previsione in capo al professionista facente funzioni dell'O.C.C., ai sensi della normativa vigente, di ausilio e di affiancamento del debitore nella predisposizione del piano deve svolgersi in posizione di terzietà al fine di individuare una soluzione che possa essere soddisfacente anche agli interessi dei creditori.

A tal fine il sottoscritto Avv. Gabriele Colasanti, nella sua qualità di gestore incaricato, dichiara di non essere legato alla ricorrente ANGELILLI Romina da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza di giudizio e di non aver prestato opera professionale in favore del debitore.

Peraltro, come indicato dall'OCC Forense di Roma nelle direttive impartite ai Gestori nominati, la partecipazione del professionista facente funzioni di O.C.C. alle riunioni per la predisposizione del piano, che esprima valutazioni preliminari sulle ipotesi formulate, non ne inficia l'indipendenza rientrando nell'attività necessaria prevista dalla legge e nella considerazione che un confronto dialettico fra il professionista incaricato ed i consulenti del debitore, porti all'individuazione del miglior percorso utile sia al debitore, sia ai suoi creditori.

Il sottoscritto dichiara di essere assicurato per la responsabilità professionale in forza della polizza n. ICNF000001.111736 con la compagnia AIG EUROPE S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia con sede a Milano in Piazza Vetra n. 17.

### 3. Cause dell'indebitamento e diligenza impiegata dal debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni

Preliminarmente, per l'analisi del caso si segnala che la consumatrice *de qua* adiva l'OCC lamentando di essersi indebitata a seguito della separazione coniugale oggetto del decreto di omologa emesso dal Tribunale di Roma in data **24 marzo 2018**.

Invero, i seguenti debiti sono stati contratti in data successiva alla separazione personale dei coniugi in parola come di seguito indicato:

- 1) 4 dei 5 contratti di finanziamento sono stati stipulati in data successiva all'omologa della separazione coniugale;
- 2) **Quanto ai finanziamenti in corso con AGOS DUCATO S.p.A. emerge per tabulas che la situazione debitoria è insorta a seguito della separazione. Invero, il contratto n. 60898843 è stato stipulato il 25 marzo 2019 (un anno dopo il decreto di omologa sopra citato) per un prestito di € 7.000,00 e un credito totale da rimborsare di € 10.864,00 mentre il contratto n. 62624586 è stato stipulato in data 25 novembre 2019 (un anno mezzo dopo la separazione) per un prestito di € 18.000,00 e un credito totale da rimborsare di € 32.434,00, da corrispondere in n. 120 rate mensili dell'importo di € 268,00. Successivamente, sempre AGOS DUCATO S.p.A. ha concesso alla Sig.ra Angelilli un ulteriore fido da AGOS (denominato CARTAATTIVA) con rate mensili da pagare dell'importo di € 213,00 ciascuna;**
- 3) Anche il contratto di finanziamento n. 20041414284822 è stato sottoscritto il 13 agosto 2018 con FINDOMESTIC BANCA S.p.A. e, quindi, successivamente alla separazione;
- 4) **Gli altri debiti sono insorti o quantomeno si sono aggravati all'esito del depauperamento delle risorse familiari in seguito alla separazione della sig.ra ANGELILLI dal marito.**

### 3.2 Profilo patrimoniale

La presente relazione opera una rassegna della situazione patrimoniale della debitrice-istante.

#### - Beni mobili

L'istante è proprietaria dell'autovettura targata VR1 [REDACTED] e CG8 [REDACTED] che ha acquistato nell'anno 2009 (come da visura PRA nominativa allegata sub doc. 3).

#### - Beni immobili

L'istante è proprietaria al 100%, dei seguenti cespiti immobiliari:

- NEL COMUNE DI ROMA: Appartamento, dove risiede con i 2 figli, in Roma, Via [REDACTED] insistente su due piani, interni nn. 2 e 3, NCEU Foglio 290, particella 61, sub. 7-8 (valore catastale € 64.721,58 = 32.360,79x2);
- NEL COMUNE DI TERRACINA (LT): Appartamento, NCEU Foglio 130, particella 557, sub. 1, di un valore catastale presumibile di € 30.000,00; Terreni NCT Foglio 133, particelle nn. 1000-1001, di un valore catastale presumibile di € 3.000,00.

In merito agli immobili siti in Roma, Via [REDACTED] si rileva che a carico della Sig.ra Romina Angelilli era stata esercitata un'azione penale per un contestato reato di abuso edilizio: dopo la sentenza di condanna in primo grado emessa dal Tribunale di Roma in data 10.7.2015 la Corte di Appello di Roma emetteva in data 27.4.2020 sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione.

Gli abusi edilizi sussistono non sono stati demoliti in forza dell'anzidetto provvedimento e, tuttavia, incidono sul valore dell'immobile e sulla possibilità di vendita.

La Sig.ra Romina Angelilli ha prodotto all'OCC certificazione del casellario giudiziale che attesta l'assenza di carichi pendenti (Doc. 4).

- Conti correnti

La signora ANGELILLI è titolare dei seguenti conti correnti bancari:

- c/c N. 22858.14 presso Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. che presentava un saldo finale al 31/12/2022 pari ad Euro 10,65;
- c/c N. 6359/8924 presso Banca Nazionale del Lavoro S.p.a. che presentava un saldo finale al 31/03/2023 pari ad Euro 9,91.

### 3.3 Profilo reddituale

La Sig.ra Angelilli lavora presso la [REDACTED] S.p.A., espletando la mansione di cuoca presso mense scolastiche e, dunque, lo **stipendio mensile netto nell'anno 2022, rapportato a 12 mensilità è stato pari ad € 1.372,09** (euro milletrecentosettantadue/09).

### REDDITO DEL DEBITORE DEGLI ULTIMI 3 ANNI

	<u>Anno 2022</u>	<u>Anno 2021</u>	<u>Anno 2020</u>
<b>REDDITO COMPLESSIVO</b>	<b>€ 17.474,366</b>	<b>€ 19.031,00</b>	<b>€ 16.777,00</b>
<b>IMPOSTA NETTA</b>	<b>€ 1.009,24</b>	<b>€ 2.140,00</b>	<b>€ 738,00</b>

<b>REDDITO NETTO</b>	<u>€ 16.465,12</u>	<u>€ 16.891,00</u>	<u>€ 16.039,00</u>
<b>REDDITO NETTO MEDIO MENSILE RAPPORTATO A 12 MENSILITA'</b>	<u>€ 1.372,09</u>	<u>€ 1.407,58</u>	<u>€ 1.336,58</u>
<b>DOCUMENTO FISCALE CHE ATTESTA I REDDITI PER L'ANNUALITA' INDICATA</b>	Certificazione Unica 2023 (redditi 2022)	Modello 730/2022 (redditi 2021)	Modello 730/2021 (redditi 2020)

### 3.4 Finanziamenti in corso

<i>Società Finanziaria erogatrice del prestito e/o del "fido"</i>	<i>Data sottoscrizione economico (debito)</i>	<i>impegno</i>	<i>Numero del contratto e/o denominazione del contratto</i>	<i>Rata mensile</i>
<b>Findomestic Banca</b>	2 maggio 2017		CARTA NOVA	€ 120,00
<b>Findomestic Banca</b>	13 agosto 2018		Contratto n. 2004141424822	€ 300,90
<b>COMPASS Banca</b>	15 ottobre 2018		Contratto n. 197221325	€ 194,26
<b>AGOS DUCATO SPA</b>	25 novembre 2019		Contratto n. 62624586	€ 268,00
<b>AGOS DUCATO SPA</b>	Giugno 2022		Fido "CARTATTIVA"	€ 213,00

### 3.5 Debiti nei confronti di soggetti privati che non rivestono la qualità di finanziaria, banca, intermediario finanziario o assicurativo.

La Sig.ra Romina Angelilli è debitrice anche della IHG a seguito del decreto ingiuntivo n. 1263/2020 (n.r.g. 1160/2020) con il quale il Giudice di Pace di Tivoli ha ingiunto alla Sig.ra Romina Angelilli di pagare, in favore della Italian Hospital Group S.p.A., la somma

di € 1.051,00 (euro millecinquantuno/00), oltre interessi D. Lgs. n. 231/2002, nonché le competenze di lite pari ad € 80,00, oltre accessori di legge.

In data 14 giugno 2022 veniva sottoscritto tra la IHG e la Sig.ra Angelilli un atto di transazione in virtù del quale quest'ultima si impegnava a corrispondere alla prima l'importo complessivo di € 2.376,44, comprensivo di interessi moratori, spese legali e ogni altro accessorio di legge, da pagare in rate mensili di € 150,00, con scadenza ultima in data 1° giugno 2023.

Alla data odierna la Sig.ra Angelilli ha provveduto a corrispondere, in virtù di detta transazione, l'importo di € 1.226,44 residuando un debito, ad oggi, di € 1.150,00.

### 3.6 Debiti nei confronti dell'Agenzia delle Entrate / Agenzia delle Entrate

#### Riscossione

Il debito accumulato verso l'Agenzia delle Entrate-Riscossione si riferisce a cartelle di pagamento iscritte a ruolo.

Per come attestato dall'Agenzia delle Entrate Riscossione con nota prot. N. 2023/8068766 (DOC. 5) inviata al gestore della Crisi e resa nota anche al difensore della ricorrente alla data dell'11.07.2023 la sig.ra Romina Angelilli è debitrice del l'Agenzia delle Entrate Riscossione di un importo pari ad **€ 15.800,84** come indicato nel seguente prospetto.

CREDITORE	ORDINE DI PREFERENZA/GRADO DI PRIVILEGIO	IMPORTO
AGENZIA ENTRATE – DIR. PROV.LE 3 DI ROMA	PRIV. GEN. MOB. EX ART. 2752 C.C.	€ 3.747,40
ROMA CAPITALE DIPARTIMENTO 02 ENTRATE (IMU E TRIBUTI LOCALI)	PRIV. GEN. MOB. EX ART. 2752 C.C.	€ 2.201,42
REGIONE LAZIO	PRIV. GEN. MOB. EX ART. 2752 C.C.	€3.062,78
CONSORZIO BONIFICA LAZIO SUD OVEST	PRIV. EX ART. 2775 C.C.	€ 20,00

CONSORZIO BONIFICA DELL'AGRO PONTINO	PRIV. EX ART. 2775 C.C.	€ 28,13
SANZ. AMMIN. PREFETTURA DI LATINA	CHIROGRAFO	€ 411,48
ROMA CAPITALE – POLIZIA URBANA	CHIROGRAFO	€ 6.329,63
<b>TOTALE</b>		<b>€ 15.800,84</b>
<b>SUBTOTALE CREDITORI PRIVILEGIATI DEMANDATI ALLA RISCOSSIONE MEDIANTE A.D.E.R.</b>		<b>€ 9.059,73</b>
<b>SUBTOTALE CREDITORI CHIROGRAFARI DEMANDATI ALLA RISCOSSIONE MEDIANTE A.D.E.R.RISCOSSIONE A.D.E.R.</b>		<b>€ 6.741,11</b>

Totale debito nei confronti dell'A.D.E.R. € 15.800,84

Importo ammesso alla definizione agevolata € 13.479,46. A fronte di € 13.479,46

l'importo da pagare in definizione agevolata è pari ad € 8.296,90.

Importo non ammesso alla definizione agevolata € 2.321,38.

Pertanto, all'esito della definizione agevolata, la posizione debitoria della signora ammonta ad € 10.618,28 a fronte del carico totale di € 15.800,84.

### 3.7 Spese correnti

L'istante mensilmente deve sostenere le seguenti spese per il sostentamento personale e familiare (il nucleo di riferimento comprende l'istante e la figlia [REDACTED])

N.	Elenco spese	Importo mensile
1	Utenze (luce, gas, acqua e telefonia)	€ 200,00
2	Università figlia	€ 60,00
3	Autoveicolo	€ 50,00
4	Spese mediche e farmaceutiche	€ 120,00
5	Spese per vitto	€ 280,00
6	Abbigliamento e scarpe	€ 60,00
7	Igiene personale e della casa	€ 60,00
8	Cane (cibo e cure veterinarie)	€ 50,00
	<b>Spese complessive</b>	<b>€ 880,00</b>

Assumendo come parametro il reddito mensile dell'anno 2022 per come sopra indicato (€ 1.372,09) l'importo netto disponibile per il pagamento dei debiti scaduti ed a scadere è, quindi pari, a circa Euro 442,09 come di seguito illustrato.

Descrizione	Importo mensile
Redditi dell'istante Romina ANGELILLI	€ 1.372,09
Spese familiari complessivi	€ 880,00
<b>Importo mensile disponibile per far fronte ai debiti</b>	<b>€ 442,09</b>
<b>Rate debitorie e debiti scaduti</b>	<b>€ 1.096,16</b>

Nel caso di specie i redditi familiari, dedotte le spese familiari, non sono sufficienti al pagamento degli impegni finanziari mensili e dei debiti scaduti, determinando la sussistenza di una **condizione di sovraindebitamento**.

#### 4. Ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte

La sig.ra ANGELILLI ha contratto i debiti per soddisfare le proprie esigenze familiare per come compendiate nella presente relazione.

#### 4.2 Genesi dell'attuale situazione di sovraindebitamento

Il caso in esame è suscettibile nell'alveo del c.d. "sovraindebitamento passivo" in quanto la sig.ra ANGELILLI ha contratto i finanziamenti e/o comunque ha aggravato la posizione economica a seguito della separazione dal marito avvenuta in forza del decreto di omologa del Tribunale di Roma adottato il 24 marzo 2018 ed atteso che l'ipotesi della separazione è pacificamente qualificata come fattore congiunturale (imprevedibile al momento della stipula dei debiti ovvero causa della stipula dei debiti in ragione delle esigenze inderogabili sorte con la separazione coniugale).

Dall'analisi della documentazione prodotta dall'istante emerge che la stessa sia del tutto incolpevole della situazione di indebitamento ad oggi verificatosi poiché i finanziamenti suindicati sono stati concessi alla medesima pur essendo a conoscenza, le società finanziarie, della pendenza di precedenti e concomitanti finanziamenti, difficilmente rimborsabili nel tempo con uno stipendio mensile di circa € 1.300,00, documentato alle stesse società.

Peraltro, la stessa istante ha cercato di trovare una soluzione chiedendo alle varie società finanziarie di fissare una rata mensile di minore importo posticipando la scadenza finale del piano di rientro ma senza alcun riscontro positivo (vedasi quanto allegato dal difensore dell'istante nell'istanza e nella documentazione prodotta all'OCC).

Fino alla data di giugno/luglio 2022 e, dunque, fino alla sospensione dei pagamenti, la Sig.ra Angelilli è riuscita, seppure a fatica, ad adempiere le proprie obbligazioni pecuniarie grazie al sostegno economico di qualche familiare e all'integrale utilizzo, in data marzo 2022, del TFR erogato dal precedente datore di lavoro CIR FOOD.

#### 4.3 Verifica dei debiti maturati

Sulla scorta della documentazione prodotta e visionata si può affermare che la Sig.ra Angelilli ha maturato i seguenti debiti:

	<b>TIPO</b>	<b>IMPORTO</b>
<b>AGOS DUCATO SPA</b>	<b>CHIROGRAFO</b>	<b>€ 24.074,10</b>
<b>FINDOMESTIC BANCA SPA</b>	<b>CHIROGRAFO</b>	<b>€ 19.083,98</b>
<b>COMPASS BANCA SPA</b>	<b>CHIROGRAFO</b>	<b>€ 5.000,00</b>

<b>AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE</b>	<b>PRIVILEGIATO</b>	<b>€ 9.059,73</b>
<b>AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE</b>	<b>CHIROGRAFO</b>	<b>€ 6.741,11</b>
<b>ITALIAN HOSPITAL GROUP SPA</b>	<b>CHIROGRAFO</b>	<b>€ 1.150,00</b>
<b>COMPENSO OCC</b>	<b>PREDEDUZIONE</b>	<b>€ 4.198,54</b>
<b>COMPENSO LEGALE</b>	<b>PREDEDUZIONE</b>	<b>€ 2.429,43</b>
<b>TOTALE</b>		<b>€ 71.736,89</b>

In definitiva, nell'ambito dell'analisi delle attività e dei comportamenti precedenti alla domanda di piano, con riferimento alle condizioni previste dall'articolo 12-bis, commi 1 e 3, si giunge alle seguenti considerazioni: 1. non si rilevano, dalla documentazione prodotta e dalle notizie raccolte, elementi che attestino l'assunzione di debiti al di fuori delle mere necessità della famiglia ed in ogni caso si esclude che siano sorti con l'intenzione di non rimborsarli; 2. non sono rilevabili, rispetto alla documentazione esaminata ed alle notizie raccolte, dismissioni patrimoniali che abbiano consentito di sottrarre risorse ai creditori.

#### 4.4 Atti dispositivi ed impugnati da terzi

Non vi sono atti posti in essere dalla sig.ra Angelilli qualificabili come atti di disposizione rilevanti, considerato che la stessa può contare soltanto sullo stipendio fisso mensile e dall'accesso in conservatoria RR II non emergono "annotazioni contro" la debitrice.

La debitrice non ha dichiarato la pendenza di contenziosi relativi al sopra emarginato oggetto.

#### 5. Valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata.

Il sottoscritto Gestore ritiene che la domanda presentata dalla sig.ra ANGELILLI Romina sia corredata da idonea documentazione che, sulla scorta dei riscontri effettuati dal sottoscritto, risulta attendibile.

## 6. Indicazione dei costi della procedura

I costi della procedura vengono illustrati come segue:

Creditore	Importo
A) Compenso OCC/Gestore accettato con preventivo	€ 5.248,17
B) Compenso residuo OCC/Gestore	€ 4.198,54
C) Compenso legale	€ 2.429,43
<b>Totale costi di procedura (A+B)</b>	<b>€ 7.677,60</b>
<b>Residuo costi della procedura ((B+C)</b>	<b>€ 6.627,97</b>

**Quanto ai costi della procedura, nella relazione particolareggiata il Gestore precisa che** per la determinazione del compenso per l'OCC/Gestore, si è tenuto conto di quanto disposto dal D.M. 202/2014 il quale prevede che, prima dell'inizio dell'attività, venga raggiunto un accordo sul compenso che dovrà essere reso noto ai creditori.

Si allegano:

- Preventivo dell'OCC (doc. 6);
- Preventivo del legale dell'istante (doc. 7).

## 7. Il piano di ristrutturazione dei debiti formulato ai creditori

L'esposizione debitoria della proponente ammonta al complessivo importo di € 71.736,89 (euro settantunomilasettecentotrentasei/89), comprensivo, altresì, delle somme ancora dovute all'OCC e pari ad € 4.198,54 nonché di quelle dovute per il compenso del sottoscritto legale e pari ad € 2.429,43.

La Sig.ra Angelilli propone, per la risoluzione della propria crisi da sovraindebitamento, il seguente piano per il complessivo importo di € 33.896,72:

- pagamento integrale in prededuzione del compenso lordo in favore dell'Organismo di Composizione della crisi da sovraindebitamento Forense di Roma, per l'importo residuo – detratti gli acconti già corrisposti – di € 4.198,54;
- pagamento, per la quota del 75%, in prededuzione del compenso lordo in favore del proprio legale, Avv. Federica Bucciarelli e, quindi, per l'importo di € 1.822,07 (75% di € 2.429,43);

- pagamento rateizzato dell'effettivo credito (comprensivo di chirografario e privilegiato) dell'Erario, risultante di € 10.618,28, per la quota del 100%, a mezzo di rate, nel numero e nell'importo che sarà determinato dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione a seguito dell'istanza di rateizzazione che la Sig.ra Angelilli andrà a depositare nelle more;
- pagamento rateizzato dei residui crediti che ammontano al complessivo importo di € 49.308,08, nella misura del 35% e, quindi, per il complessivo importo di € 17.257,83, a mezzo di un numero massimo di n. 120 rate, con decorrenza successiva al saldo dei compensi dell'OCC e del legale come sopra indicati, per un importo mensile che potrà essere determinato solo al momento di predisposizione del piano di rateizzazione da parte dell'Erario.

Considerando che il credito dell'Erario sarà verosimilmente dell'importo di € 10.618,28, come sopra determinato e che il 35% degli altri crediti ammonta al complessivo importo di € 17.257,83 (35% di € 49.308,08), per un totale debitorio di circa € 27.876,11 (al netto del compenso dell'OCC e del legale) la medesima propone il seguente piano di ristrutturazione, con rate mensili, per i soli creditori chirografari – escluso l'OCC e il legale, che verranno pagati in prededuzione – del complessivo importo di € 250,00 ciascuna e per la durata di 9/10 anni.

CREDITORE	TIPO CREDITO	IMPORTO PROPOSTO
OCC	Prededuzione	€ 4.198,54 (100%)
Avv. Bucciarelli	Prededuzione	€ 1.882,07 (75%)
AGOS DUCATO Spa	Chirografo	€ 8.425,93 (35%)
FINDOMESTIC BANCA	Chirografo	€ 6.679,39 (35%)
COMPASS	Chirografo	€ 1.750,00 (35%)
IHG	Chirografo	€ 402,50 (35%)
ERARIO	Chirografo/privilegio	€ 10.618,28 (100%)
Totale		€ 33.956,71
Importo ciascuna delle 120 rate (detratti € 10.618,28 debito Vs. Erario assoggettato a autonoma procedura di pagamento rateale)		€ 194,48 / rata mensile

La sig.ra ANGELILLI a garanzia dell'esecuzione del piano ha allegato la garanzia prestata dal Sig. [REDACTED] (figlio della proponente e con la medesima convivente) che percepisce, a seguito di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, uno stipendio mensile di circa € 1.000,00.

#### 8. Le indicazioni previste dall'art. 67, comma 4, CCI

Tenuto conto che la proposta formulata dal debitore prevede il soddisfacimento integrale dei creditori privilegiati (trattandosi di privilegi sui mobili ex artt. 2752 e 2775 c.c.), la relazione non avrà ad oggetto altresì l'attestazione del valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, ai sensi dell'art. 67, comma 4, CCI

#### 9. Valutazione del merito creditizio da parte del soggetto finanziatore

E' stato inoltre valutato se "ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile.

*Il D.Lgs 14/2019 all'art. 68 stabilisce che: 3. L'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.*

In ossequio alla previsione di legge poc'anzi richiamata il Gestore ha avuto cura di individuare, come appresso in effetti emerge dall'analisi sul merito creditizio, i seguenti parametri:

- Reddito mensile netto dell'istante (Sig.ra ANGELILLI Romina) rapportato a 12 mensilità alla data della stipula del contratto di finanziamento oggetto di disamina;
- Valore scala di equivalenza ISEE;
- Reddito mensile erogato a titolo di assegno sociale nel periodo di stipula dei finanziamenti.

Mette conto di evidenziare che l'art. 124-bis T.U.B. prevede, al primo comma, che *"prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente"*.

Vi è, dunque, uno specifico obbligo del finanziatore il quale deve acquisire informazioni relative alla situazione finanziaria del richiedente prima di erogare un finanziamento.

La *ratio* della disposizione è quella di tutelare sia interessi privatistici, mediante la tutela del consumatore, il quale deve essere posto nelle condizioni di prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione del contratto, che pubblicistici, connessi al mercato creditizio.

In coerenza con la predetta *ratio* l'intermediario, sulla base delle informazioni di cui può disporre, deve, pertanto, negare il finanziamento nel caso in cui sia necessario per la tutela degli interessi protetti dal proprio ufficio. Dalla lettura coordinata della citata disposizione con il terzo comma dell'art. 12-bis L. 3/2012 deriva il logico corollario che il sovraindebitamento derivante dalla stipula di un contratto di finanziamento in violazione dell'art. 124-bis T.U.B. è riconducibile eziologicamente proprio e solo all'intermediario finanziario.

La scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159".

Orbene, l'allegato 1 del cit. DPCM prevede i seguenti moltiplicatori:

Numero componenti Parametro

1 1,00

2 1,57

3 2,04

4 2,46

**Disamina dei finanziamenti stipulati dalla sig.ra ANGELILLI Romina in ordine cronologico secondo la data di stipula:**

**1) FINDOMESTIC**

**Carta NOVA 2 maggio 2017 – rata mensile € 120,00**

Scala di equivalenza ISEE per 4 componenti: 2,46

Assegno sociale mensile anno 2019: € 448,07 euro mensili

Calcolo ex comma 3 art. 68 CCII:  $448,07 \times 2,46 = 1.102,25$

Reddito disponibile maggio 2017: € 1.300,00

Reddito disponibile detratto rateo prestito: € 1.180 (soglia predetta € 1.102,25).

Per il prestito erogato da Findomestic mediante “CARTA NOVA” risulta che il soggetto finanziatore **ha tenuto conto** del merito creditizio del debitore sulla scorta dei criteri indicati dall'art. 68 CCII.

**2) FINDOMESTIC**

**Contratto n. 2004141424822 del 13.08.2018 – rata mensile di € 300,90**

Scala di equivalenza ISEE per 2 componenti [(debitrice e figlia a carico), escluso il figlio ██████████ perché non fiscalmente a carico secondo le dichiarazioni rese in sede di separazione]: 1,57

Assegno sociale mensile anno 2018: € 453 euro mensili

Calcolo ex comma 3 art. 68 CCII:  $453 \times 1,57 = 711,21$

Reddito disponibile agosto 2018: € 1.300,00 (reddito da lavoro dipendente) - € 120 (rata carta Nova Findomestic sub 1) = € 1.180,00

Reddito disponibile detratto rateo prestito: € 879,10 (soglia predetta € 711,21).

Poiché nel verbale di separazione personale e omologa del Tribunale di Roma del 24.3.2018 il figlio ██████████ viene indicato come economicamente autosufficiente e percettore di un reddito mensile di € 1.000,00 (mille/00) sicché non è fiscalmente a carico della appare applicabile, ai fini di quanto richiesto dalla norma in esame, la scala di equivalenza ISEE per 2 componenti.

Per il prestito erogato da FINDOMESTIC con il contratto n. 2004141424822 del 13.08.2018 risulta che il soggetto finanziatore **ha tenuto conto** del merito creditizio del debitore sulla scorta dei criteri indicati dall'art. 68 CCII.

### 3) COMPASS BANCA

**Contratto n. 197221325 del 15.10.2018 – rata mensile € 194,26**

Scala di equivalenza ISEE per 2 componenti [(debitrice e figlia a carico), escluso il figlio ██████████ perché non fiscalmente a carico secondo le dichiarazioni rese in sede di separazione]: 1,57

Assegno sociale mensile anno 2018: € 453 euro mensili

Calcolo ex comma 3 art. 68 CCII:  $453 \times 1,57 = 711,21$

Reddito disponibile ottobre 2018: € 1.187,73 (reddito da lavoro dipendente come da CU 2018 redditi 2019) - € 120 (rata carta Nova Findomestic sub 1) - € 300,90 (rata prestito sub 2) = € 879,10

Reddito disponibile detratto rateo prestito: € 572,57 (soglia predetta € 711,21).

Poiché nel verbale di separazione personale e omologa del Tribunale di Roma del 24.3.2018 il figlio ██████████ viene indicato come economicamente autosufficiente e percettore di un reddito mensile di € 1.000,00 (mille/00) sicché non è fiscalmente a carico della appare applicabile, ai fini di quanto richiesto dalla norma in esame, la scala di equivalenza ISEE per 2 componenti.

Per il prestito erogato da COMPASS BANCA con il contratto n. 197221325 del 15.10.2018 risulta che il soggetto finanziatore **non** ha tenuto conto del merito creditizio del debitore sulla scorta dei criteri indicati dall'art. 68 CCII.

### 4) AGOS DUCATO SPA

**Contratto n. 62624586 del 25.11.2019 € 18.000,00 – 120 rate di € 268 cad.**

Scala di equivalenza ISEE per 2 componenti [(debitrice e figlia a carico), escluso il figlio ██████████ perché non fiscalmente a carico secondo le dichiarazioni rese in sede di separazione]: 1,57

Assegno sociale mensile anno 2019: € 457,99 euro mensili

Calcolo ex comma 3 art. 68 CCII:  $457,99 \times 1,57 = 719,04$

Reddito disponibile novembre 2019: € 1.300,00 (reddito da lavoro dipendente) - € 120 (rata carta Nova Findomestic sub 1) - € 300,90 (rata prestito sub 2) - € 194,26 (prestito sub 3) = € 684,84

Reddito disponibile detratto rateo prestito: € 416,84 (soglia predetta € 719,04).

Poiché nel verbale di separazione personale e omologa del Tribunale di Roma del 24.3.2018 il figlio ██████████ viene indicato come economicamente autosufficiente e percettore di un reddito mensile di € 1.000,00 (mille/00) sicché non è fiscalmente a carico della parte applicabile, ai fini di quanto richiesto dalla norma in esame, la scala di equivalenza ISEE per 2 componenti.

Per il prestito erogato da Agos Ducato Spa Contratto n. 62624586 del 25.11.2019 risulta che il soggetto finanziatore non ha tenuto conto del merito creditizio del debitore sulla scorta dei criteri indicati dall'art. 68 CCII.

#### 5) AGOS DUCATO SPA

**Fido "CARTATTIVA" –giugno 2022- rate di € 213,00 cad**

Poiché nel verbale di separazione personale e omologa del Tribunale di Roma del 24.3.2018 il figlio ██████████ viene indicato come economicamente autosufficiente e percettore di un reddito mensile di € 1.000,00 (mille/00) sicché non è fiscalmente a carico della parte applicabile, ai fini di quanto richiesto dalla norma in esame, la scala di equivalenza ISEE per 2 componenti.

Scala di equivalenza ISEE per 2 componenti: 1,57

Assegno sociale mensile anno 2019: € 457,99 euro mensili

Calcolo ex comma 3 art. 68 CCII:  $469,03 \times 1,57 = 736,37$

Reddito disponibile giugno 2022: € 1.300,00 (reddito da lavoro dipendente) - € 120 (rata carta Nova Findomestic sub 1) - € 300,90 (rata prestito sub 2) - € 194,26 (prestito sub 3) - € 268,00 (prestito sub 4)= € 416,84

Reddito disponibile detratto rateo prestito: € 203,84 (soglia predetta € 736,37).

Poiché nel verbale di separazione personale e omologa del Tribunale di Roma del 24.3.2018 il figlio [REDACTED] viene indicato come economicamente autosufficiente e percettore di un reddito mensile di € 1.000,00 (mille/00) sicché non è fiscalmente a carico della appare applicabile, ai fini di quanto richiesto dalla norma in esame, la scala di equivalenza ISEE per 2 componenti.

Per il fido erogato da Agos Ducato Spa 19 risulta che il soggetto finanziatore **non ha** tenuto conto del merito creditizio del debitore sulla scorta dei criteri indicati dall'art. 68 CCII.

### **Considerazioni**

Nel caso di specie può concludersi che l'istante non ha colposamente determinato il sovraindebitamento per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, avendo domandato l'accesso al mercato creditizio tramite intermediari qualificati i quali avevano gli strumenti e le informazioni per valutare il merito creditizio del richiedente.

**Il sottoscritto Gestore ha valutato che unicamente per 2 dei 5 finanziamenti sottoscritti il soggetto finanziatore ha valutato il merito creditizio in modo congruo, come riportato nella tabella che segue.**

<i>Debito</i>	<i>Data sottoscrizione impegno economico (debito)</i>	<i>Reddito mensile rapporta to alle 12 mensilità</i>	<i>Valore dell'asse gno sociale rapporto alle 12 mensilità</i>	<i>Importo mensile per un tenore di vita dignitoso</i>	<i>Importo complessivo dei finanziamenti precedenti</i>	<i>Residuo reddito mensile detratto il rateo del prestito</i>	<i>Merito creditizio</i>
<i>Findomestic Carta Nova</i>	2 maggio 2017	€ 1.300,00	€ 448,07	€ 1.102,25	Non vengono allegati	€ 1.180	SI

					finanziamenti precedenti		
<i>Findomestic</i> <i>Contratto n.</i> <i>200414142482</i> <i>2</i>	13 agosto 2018	€ 1.300,00	€ 453,00	€ 711,21	€ 120,00	€ 879,10	SI
<i>COMPASS</i> <i>Banca</i> <i>Contratto n.</i> <i>197221325</i>	15 ottobre 2018	€ 1.187,73	€ 453,00	€ 711,21	€ 420,90	€ 572,57	NO
<i>AGOS DUCATO</i> <i>SPA</i> <i>Contratto n.</i> <i>62624586</i>	25 novembre 2019	€ 1.300,00	€ 457,99	€ 719,04	€ 615,16	€ 416,84	NO
<i>AGOS DUCATO</i> <i>SPA</i> <i>Fido</i> <i>"CARTATTIVA"</i>	Giugno 2022	€ 1.300,00	€ 457,99	€ 719,04	€ 883,16	€ 203,84	NO

Per maggiore chiarezza espositiva sulle valutazioni rassegnate dal gestore sulla valutazione del merito creditizio nel caso in esame si riporta una seconda tabella:

<i>Debito</i>	<i>A) Reddito mensile rapportato alle 12 mensilità</i>	<i>B) Valore dell'asse gno sociale rapporto alle 12 mensilità</i>	<i>C) Scala di equivalenz a ISEE</i>	<i>D) Spese del nucleo familiare per mantenere un dignitoso tenore di vita [B X C]</i>	<i>E) Importo complessivo dei finanziamenti precedenti</i>	<i>Rata massima mensile del finanziamento A - D - E</i>	<i>Merito del creditizio</i>
<i>Findomestic</i> <i>Carta Nova</i>	€ 1.300,00	€ 448,07	2,46	€ 1.102,25	Non vengono allegati finanziamenti precedenti	€ 197,75	SI Erogato prestito con rata pari ad € 120/mese
<i>Findomestic</i> <i>Contratto n.</i> <i>200414142482</i> <i>2</i>	€ 1.300,00	€ 453,00	1,57	€ 711,21	€ 120,00	€ 468,79	SI Erogato prestito con rata pari ad

							€ 300,90mese
<b>COMPASS</b> <i>Banca</i> <i>Contratto n.</i> <b>197221325</b>	€ 1.187,73	€ 453,00	1,57	€ 711,21	€ 420,90	€ 55,62	<b>NO</b> Erogato prestito con rata pari ad € 194,26/mes e
<b>AGOS DUCATO</b> <i>SPA</i> <i>Contratto n.</i> <b>62624586</b>	€ 1.300,00	€ 457,99	1,57	€ 719,04	€ 615,16	-34,24	<b>NO</b>
<b>AGOS DUCATO</b> <i>SPA</i> <i>Fido</i> <i>"CARTATTIVA"</i>	€ 1.300,00	€ 457,99	1,57	€ 719,04	€ 883,16	-302,20	<b>NO</b>

### 10. La fattibilità del Piano e giudizio di convenienza rispetto all'ipotesi liquidatoria.

Lo scrivente è chiamato ad attestare la eventuale fattibilità del piano. Come sopra prospettato il piano sembra essere sostenibile per la proponente, atteso che la stessa offre sufficienti garanzie di pagamento: in modo integrale per l'Erario e per i creditori privilegiati e per il residuo credito, oggetto di falcidia, vantato dai creditori chirografari. Anche l'Agente per la riscossione verrà integralmente pagato mediante il versamento di rate mensili, anch'esse di importo sostenibile tenendo conto degli emolumenti mensili percepiti dalla Sig.ra Angelilli. Sul punto occorre precisare che già l'Agenzia delle Entrate Riscossione di riscossione consente la rateizzazione fino a 72 rate mensili. Pertanto, il sottoscritto Gestore può ragionevolmente concludere per la fattibilità della suddetta proposta di piano del consumatore. In merito alla convenienza della proposta di piano presentata dalla Sig.ra Angelilli, si ritiene che la stessa possa essere guardata con favore, sia nell'ottica di una tutela del consumatore meritevole, sia per quanto attiene ai tempi e alle possibilità di recupero da parte dei creditori. All'uopo giova sottolineare lo stato di squilibrio patrimoniale della situazione economica della Sig.ra Angelilli atteso il suo stipendio, sia pur discreto, costituendo l'unica entrata sua risulta del tutto insufficiente al soddisfacimento degli impegni economici e finanziari assunti. Con riferimento ai crediti chirografari, inoltre, occorre effettuare una valutazione relativa all'attività per la sua realizzazione, considerando il margine di soddisfacimento, i tempi e i costi di una azione esecutiva. Nell'ipotesi infatti di un pignoramento presso terzi occorre non solo

valutare i tempi e i costi, ma anche il soddisfacimento del creditore atteso che l'esito della procedura non potrebbe che essere lungo ed esiguo attesa la limitazione del PPT a 1/5 della retribuzione e delle ulteriori limitazioni di cui al codice di rito. In considerazione di quanto esposto, visti gli importi vantati dai creditori chirografari, è evidente che una procedura esecutiva immobiliare sarebbe inopportuna ed antieconomica (tant'è vero che a tutt'oggi non è stata azionata da alcuno dei creditori) per costi, tempi nonché per l'incognita relativa all'effettiva somma realizzata dall'eventuale esecuzione immobiliare. La mancanza di convenienza economica di una esecuzione immobiliare trova conferma nella circostanza che nessuno dei creditori ha messo in esecuzione il proprio titolo sul suddetto immobile. La mancanza di convenienza per i creditori in merito ad un'ipotesi liquidatoria è dimostrata anche dalla circostanza che nessuno dei creditori pur avendone la possibilità sia sotto il profilo fattuale che giuridico a tutt'oggi ha azionato un pignoramento presso terzi sulla busta paga della Sig.ra Angelilli, comunque non conveniente come né in termini di spese, tempo ed effettivo realizzo.

Quanto al debito verso l'Erario ove confermata la definizione agevolata in favore della sig.ra Angelilli, l'importo dovuto per la definizione agevolata potrà essere versato in un'unica soluzione oppure dilazionato in un massimo di 18 rate in 5 anni, con le prime due (di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute) in scadenza al 31 luglio e 30 novembre 2023. Le restanti rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.

La proposta, inoltre, appare meritevole perché tesa a soddisfare il ceto creditorio, considerando che una liquidazione del patrimonio immobiliare dell'istante, oltre a comportare ulteriori costi e avere una tempistica di realizzazione difficile da prevedere *ex ante*, non garantirebbe verosimilmente un ricavo idoneo al soddisfacimento delle pretese, per tutti i motivi sopra indicati, rilevando, altresì, che la maggior parte dei crediti suesposti (relativi alle società finanziarie), anche in caso di adempimento spontaneo della Sig.ra Angelilli, non sarebbero esigibili immediatamente in quanto oggetto di piani di ammortamento con scadenze prolungate.

**Prospetto fattibilità del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore.**

Reddito mensile	€ 1.372,09 (reddito 2022)
Spese per sostentamento	€ 880,00
Reddito residuo A-B	€ 492,09
Importo delle rata (120) in caso di omologa del piano	€ 194,48

## 11. Conclusioni

*Sulla base della documentazione ricevuta e delle informazioni assunte, il sottoscritto Avv. Gabriele Colasanti nella qualità di gestore della crisi, dichiara che la proposta di ristrutturazione del debito, come da piano di ristrutturazione predisposto, pur con l'alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri può ritenersi fondamentalmente attendibile e ragionevolmente attuabile.*

### ATTESTAZIONE

Per tutto quanto sopra, il sottoscritto GESTORE DELLA CRISI, esaminati:

- i documenti messi a disposizione dalla debitrice e quelli ulteriori acquisiti dagli scriventi come allegati alla presente relazione;
- la situazione reddituale e patrimoniale della debitrice;
- lo stato analitico dei singoli debiti quanto ad importo, natura e grado del privilegio;
- il contenuto della proposta di piano di ristrutturazione del consumatore predisposto dalla debitrice;

### ATTESTA

- a) La veridicità dei dati esposti;
- b) La fattibilità e la sostenibilità economica della proposta data la provenienza delle fonti finanziarie che sono messe a disposizione del credito;
- c) la sussistenza dei requisiti soggettivi della ricorrente;
- d) La sussistenza dei requisiti oggettivi così come identificati dall'art. 2 lett. d del CCII
- e) Che la ricorrente non ha posto in essere, come da dichiarazione allegata e come verificato dall'Occ atti di straordinaria amministrazione nel quinquennio;
- f) La proposta di piano è decisamente migliorativa rispetto all'alternativa liquidatoria;

Avv. Gabriele Colasanti  
Gestore della Crisi  
Presso l'OCC Forense di Roma  
PEC: gabrielecolasanti@ordineavvocatiroma.org

---

- g) Dal lato della debitrice la proposta così come formulata permette di soddisfare oltre le proprie esigenze anche il credito, mantenendo la propria abitazione ed al contempo di garantire quel minimo vitale necessario per una vita dignitosa.

Roma, 26 luglio 2023

Con osservanza

Il gestore della crisi

Avv. Gabriele Colasanti

(firmato digitalmente)



## 12. Elenco allegati

- Doc. 1 – accettazione incarico del gestore OCC Forense;
- Doc. 2 – visura CCIAA Roma;
- Doc. 3 – Visura PRA;
- Doc. 4 – certificati casellario giudiziale;
- doc. 5 – certificazione Agenzia delle Entrate Riscossione sulla posizione debitoria dell'istante inviata al gestore con nota prot. N. 2023/8068766 datata 11.07.2023;
- Doc. 6 - Preventivo dell'OCC;
- Doc. 7 - preventivo del legale dell'istante;
- doc. 8 – ultime 3 dichiarazioni dei redditi dell'istante;
- doc. 9 – lettera di fideiussione del figlio dell'istante;
- doc. 10 – Certificazione unica 2019;
- doc. 11 – certificazione unica 2020.

Il gestore dichiara di aver visionato gli allegati acclusi all'istanza rivolta all'OCC e di aver sottoscritto il ricorso, per quanto di competenza, come risultante dalla firma ivi apposta in calce.

Roma, 28 luglio 2023

Il gestore della crisi incaricato dall'OCC Forense di Roma

Avv. Gabriele Colasanti (firmato digitalmente)

